



Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara

(Numero e data di protocollo attribuiti dal Sistema di Gestione Informatica dei Documenti)

DECRETO RETTORALE

OGGETTO: QUARTA TORNATA ELETTORALE DELLE ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE - BIENNIO ACCADEMICO 2026/2028.

IL RETTORE

VISTO l'art.6, comma 1, del D.L. 21.4.1995, n.120 convertito con modificazioni dalla Legge 21.6.1995, n.236;

VISTO il D.M. 3.11.1999, n.509 recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei;

VISTO il D.M. 22.10.2004, n.270 recante modifiche al D.M. n.509/99;

VISTA la Legge n.240 del 30.12.2010 in materia di organizzazione delle Università del personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario e, in particolare, l'art.2, comma 2 lett. h);

VISTO lo *Statuto di Ateneo*, emanato con D.R. n.425 del 14.03.2012, modificato con D.R. n.427 del 15.07.2013, con D.R. n.74 del 17.01.2019 e con D.R. n.425 del 23.03.2022;

VISTO il Titolo II, Capo I, capo II e Capo III del *Regolamento Generale di Ateneo*, emanato con D.R. n.158 del 4.03.2013, modificato con D.R. n.427 del 23.03.2022, in punto di criteri e di modalità di elezione delle rappresentanze studentesche, ed in particolare, l'art.55 del medesimo, che prevede il voto espresso anche in via elettronica;

VISTO il *Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi universitari ed extra-universitari*, emanato con D.R. n.1581 del 31.07.2024;

VISTO il D.R. n.754 dell'1.07.2026 relativo all'attivazione dell'offerta formativa per l'anno accademico 2026/2027;

VISTA la deliberazione assunta dal Senato Accademico nella seduta del 16.03.2026 relativa all'indizione delle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche negli organismi di Ateneo per il b.a. 2026-2028;

VISTO il parere espresso dalla Divisione 1 - Affari Legali dell'Ateneo in materia di indizione delle elezioni studentesche per il biennio accademico 2026-2028;

VISTI i DD.RR. n.468 del 30.04.2026 e n.556 del 20.05.2026 con i quali è stata costituita la Commissione Elettorale Centrale che sovrintende al regolare svolgimento delle elezioni delle rappresentanze studentesche in detti organismi;

VISTO il D.R. n.444 del 24.04.2026 relativo alle elezioni delle rappresentanze studentesche negli organismi di Ateneo: nel Comitato per lo Sport Universitario (C.U.S.), nella Conferenza Regione-Università (C.R.U.), nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari (A.D.S.U.), nei Consigli di Dipartimento, nei Consigli di Corsi di Studio, nella Consulta degli Studenti, nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione per il biennio accademico 2026/2028;

VISTO il verbale n.4 redatto dalla Commissione Elettorale Centrale nella seduta dell'11.06.2026, acquisito agli atti con prot. n.44908 del 12.06.2026, relativo agli esiti delle elezioni della prima tornata elettorale;

VISTO il D.R. n.675 del 17.06.2026 relativo alla indizione della seconda tornata elettorale delle elezioni delle rappresentanze studentesche per il biennio accademico 2026/2028;

VISTO il verbale n.7 redatto dalla Commissione Elettorale Centrale nella seduta del 30.06.2026, acquisito agli atti con prot.n.50246 dell'1.07.2026, relativo agli esiti delle elezioni della seconda tornata elettorale;

VISTA la deliberazione assunta dal Senato Accademico nella seduta del 14.07.2026 relativa alla ratifica dei risultati delle votazioni della seconda tornata elettorale;

ACQUISITO il parere della Consulta degli studenti riunita in data 3.08.2026 in merito alla necessità di procedere ad ulteriore tornata elettorale per quegli organismi rimasti privi di rappresentanze studente in esito ai risultati elettorali della prima e seconda tornata;

VISTO il D.R. n.1022 del 6.08.2026 relativo all'indizione della terza tornata elettorale per gli organismi che all'esito dei risultati elettorali della prima e seconda tornata risultano privi di rappresentanze studentesche;

VISTA la deliberazione assunta dal Senato Accademico nella seduta del 22.09.2026 relativa alla necessità di indire una quarta tornata elettorale per quegli organismi che all'esito delle elezioni della terza tornata elettorale risultino privi di rappresentanze studentesche;

VISTO il verbale n.10 redatto dalla Commissione Elettorale Centrale nella seduta del 23.09.2026, acquisito agli atti con prot.n.74386 del 24.09.2026, relativo agli esiti delle elezioni della terza tornata elettorale dal quale

Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara

risultano ancora consigli di corso di studio privi di rappresentanze studentesche per il biennio accademico 2026-2028;

PRESO ATTO che l'anno accademico decorre dal primo ottobre e le votazioni della quarta tornata elettorale (per eleggere le rappresentanze studentesche negli organismi risultati ad oggi privi di eletti) sono fissate nel mese di ottobre e le iscrizioni per l'anno accademico 2026/2027 decorrono dal 1° luglio 2026, fanno parte dell'elettorato attivo tutti gli studenti regolarmente iscritti per l'a.a. 2025/2026, nonché tutti gli studenti che si iscrivono per l'a.a. 2026/2027 fino alla data dello svolgimento delle elezioni,

DECRETA

ART.1 – INDIZIONE QUARTA TORNATA ELETTORALE

Sono indette per i **giorni 28 e 29 ottobre 2026** presso l'Università "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara le votazioni della quarta tornata elettorale delle rappresentanze studentesche per il biennio accademico 2026/2028, per gli organismi di seguito elencati:

CONSIGLI DI CORSO DI LAUREA, LAUREA SPECIALISTICA E LAUREA MAGISTRALE PRIVI DI LISTE E CANDIDATURE	
DENOMINAZIONE DEL CORSO	NUMERO RAPPRESENTANTI DA ELEGGERE
DIPARTIMENTO MEDICINA E SCIENZE DELL'INVECCHIAMENTO	
HEALTH PROFESSIONS OF REHABILITATION SCIENCES - SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE LM-SNT2 (M680)	6
DIPARTIMENTO SCIENZE MEDICHE, ORALI E BIOTECNOLOGICHE	
OSTETRICIA L/SNT1 (L604)	9
DIPARTIMENTO FARMACIA	
SCIENZE E TECNOLOGIE COSMETICHE LM-71 R (M600)	5
DIPARTIMENTO SCIENZE FILOSOFICHE, PEDAGOGICHE E SOCIALI	
POLITICHE E MANAGEMENT PER IL WELFARE LM-87 R (0694R)	4
DIPARTIMENTO ARCHITETTURA	
SCIENZE DELL'HABITAT SOSTENIBILE L-21 (910TR)	4
ECO DESIGN INCLUSIVO LM-12 R (807MR)	3
DIPARTIMENTO ECONOMIA	
ECONOMIA E INFORMATICA PER L'IMPRESA L-33 R (614LR)	3
DIPARTIMENTO ECONOMIA AZIENDALE	
ECONOMIA E MANAGEMENT LM-77 R (LM77R)	7
DIPARTIMENTO INGEGNERIA E GEOLOGIA	
PROFESSIONI TECNICHE PER L'EDILIZIA E IL TERRITORIO L-P01 (600P)	3
DIPARTIMENTO SCIENZE	
SCIENZE GEOLOGICHE PER I RISCHI, LE RISORSE E L'AMBIENTE LM-74 R (0702R)	4
DIPARTIMENTO STUDI SOCIO-ECONOMICI, GESTIONALI E STATISTICI	
ECONOMIA DEL TURISMO E DELLA CULTURA LM-56 R (LM58R)	3

ART.2 – ELETTORATO ATTIVO

1. Hanno diritto al voto tutte/i le studentesse e gli studenti regolarmente iscritti all'anno accademico 2025/2026, nonché tutti gli studenti che si iscrivono per l'anno accademico 2026/2027 fino alla data di svolgimento delle votazioni.

Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara

2. L'elettorato attivo spetta per i Consigli di Corso di Studio (Corsi di Laurea, Laurea Specialistica/Magistrale/Magistrale a ciclo unico, del Vecchio Ordinamento), a tutte/i le studentesse e gli studenti iscritti ai rispettivi Corsi.
3. Alle studentesse e agli studenti iscritti contemporaneamente a due diversi corsi di studi - non appartenenti alla stessa classe (art.1, comma 2 L. n.33/2022) - dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" è consentita la possibilità di poter votare presso ciascun Consiglio di Dipartimento e presso ciascun Consiglio di Corso di Studi relativi ai due corsi di studi ove sono iscritti.
4. La studentessa/lo studente, può verificare la propria posizione elettorale accedendo alla piattaforma di voto.
5. Non fanno parte dell'elettorato attivo gli studenti iscritti al semestre filtro (semestre aperto).
6. In caso di criticità o problemi inerenti la posizione elettorale attesa e non rilevata, la studentessa/lo studente, dovrà rivolgersi alla competente Segreteria Studenti per regolarizzare la propria posizione amministrativa.
7. Gli elenchi delle elettrici/degli elettori sono consultabili sul sito web di Ateneo all'indirizzo https://www.unich.it/elezioni_studenti . Gli eventuali errori o omissioni contenuti in tali elenchi vanno tempestivamente segnalati alla competente Segreteria studenti.

ART.3 – ELETTORATO PASSIVO

1. L'elettorato passivo è riservato alle studentesse/agli studenti regolarmente iscritti (studentesse/studenti che risultino aver versato la prima rata di iscrizione, anche se con mora, alla data di emanazione del Decreto Rettorale di indizione delle elezioni) per la prima volta (a condizione che la studentessa/lo studente non sia rinunciataria/o o decaduta/o per quel corso di studio) e non oltre il primo anno fuori corso (per cui il numero degli anni di iscrizione della candidata/o non può eccedere la somma più uno degli anni previsti dal Corso di studi di iscrizione) alla data del presente Decreto, ai sensi dell'art.2, comma 2 lett. h) della Legge 30 dicembre 2010 n.240.
2. L'elettorato passivo spetta per i Consigli di Corso di Studio, a tutte/i le studentesse/gli studenti dei Corsi di Laurea, Laurea Specialistica/Magistrale/Magistrale a ciclo unico e del Vecchio Ordinamento.
3. Le studentesse/gli studenti iscritti contemporaneamente a due diversi corsi di studi - non appartenenti alla stessa classe (art.1, comma 2 L. n.33/2022) - dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" possono candidarsi ed essere elette/i in ciascun Consiglio di Dipartimento o in ciascun Consiglio di Corso di Studi relativi ai due corsi di studi ove sono iscritte/i.
4. Non fanno parte dell'elettorato attivo gli studenti iscritti al semestre filtro (semestre aperto).
5. Sia la studentessa/lo studente in corso sia quella/o c.d. fuori corso intermedio (studentessa/studente ripetente iscritta/o e frequentante un determinato anno di corso che non abbia superato gli esami obbligatoriamente richiesti per il passaggio all'anno di corso successivo o che, pur avendo acquisito tutte le frequenze previste per un determinato anno, non abbia acquisito tutti i CFU necessari per l'iscrizione all'anno successivo) o c.d. ripetente intermedio (studentessa/studente che non ha acquisito tutte le frequenze previste per un determinato anno) è candidabile. Non è candidabile la studentessa/lo studente iscritta/o all'ultimo anno di corso più due (c.d. iscrizione n+2 intendendosi per "n" il canonico numero degli anni di quel corso di studi).
6. La studentessa/lo studente può verificare la propria posizione elettorale accedendo alla piattaforma di voto.
7. In caso di criticità o problemi inerenti la posizione elettorale attesa e non rilevata, la studentessa/lo studente dovrà rivolgersi alla competente Segreteria per regolarizzare la propria posizione amministrativa.

ART.4 – COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE

Alla Commissione Elettorale Centrale costituita con DD.RR. n.468 del 30.04.2026 e n.556 del 20.05.2026 è affidato il compito di sovraintendere al regolare svolgimento delle elezioni e di esercitare tutte le funzioni previste dal *Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi universitari ed extra-universitari* e di decidere in via definitiva su tutti i reclami proposti.

ART.5 – SISTEMA ELETTORALE

1. Le elezioni si svolgono secondo una procedura **telematica da remoto**, ai sensi dell'art.15 del *Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi universitari ed extra universitari*, emanato con D.R. n.1581 Prot. n. 60916 del 31.07.2024.
2. Di tutte le operazioni elettorali in modalità telematica è redatto verbale a cura della Commissione Elettorale Centrale.

ART.6 – PRESENTAZIONE CANDIDATURE E DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA' AD ESSERE ELETTO

1. Tutti gli studenti in possesso dei requisiti di cui al presente Decreto possono candidarsi alle elezioni delle rappresentanze sopra indicate.
2. La presentazione delle candidature si svolgono in modalità **telematica da remoto** ai sensi dell'art.9 del *Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi universitari ed extra universitari*.

Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara

3. Per la presentazione delle candidature in via telematica tutte le modalità operative, manuali d'uso e il link di accesso alla piattaforma dedicata sono consultabili dalla pagina web di ateneo https://www.unich.it/elezioni_studenti. La piattaforma consente la digitalizzazione di tutte le procedure relative alla presentazione delle candidature a far data dal **30 settembre 2026 dalle ore 13.00 e fino al giorno 15 ottobre alle ore 13.00**. Tutti gli studenti in possesso dei requisiti devono provvedere a definire sulla piattaforma la candidatura da presentare inserendo le informazioni richieste dal portale e indicando, inoltre, gli organi per cui si vuole proporre la candidatura. Dopo aver siglato l'insieme delle candidature, lo studente procede alla presentazione di ogni candidatura mediante apposita funzionalità di pubblicazione.
4. Restano ferme le condizioni di eleggibilità di cui all'art.3 del presente Decreto.
5. I Referenti del Gruppo di lavoro incaricati della gestione telematica delle operazioni elettorali, provvederanno a monitorare le candidature, stampare e consegnare la relativa documentazione elettorale richiesta dalla Commissione Elettorale.

ART.7 – PUBBLICAZIONE CANDIDATURE

1. Le candidature, la cui conformità alla legge ed al presente Decreto risultino accertate dalla Commissione Elettorale Centrale, sulla base dei dati forniti dai Referenti del Gruppo di lavoro, incaricati della gestione telematica delle operazioni elettorali, sono pubblicate sull'Albo pretorio *online* dell'Università e sul sito web di Ateneo, all'indirizzo https://www.unich.it/elezioni_studenti entro il giorno **15 ottobre 2026**.
2. Il manifesto elettorale riporta le candidature pervenute. Per ogni candidata/o alla/al quale è assegnato un numero progressivo seguendo l'ordine della dichiarazione di presentazione delle candidature sono riportati, inoltre, cognome e nome, data e luogo di nascita, nonché il Corso di studi di appartenenza.

ART.8 – RICORSI AVVERSO LE CANDIDATURE

Avverso la pubblicazione delle candidature può essere proposto ricorso scritto da parte degli interessati alla Commissione Elettorale Centrale entro le ore **12,00 del 19 ottobre 2026**, inoltrato all'indirizzo PEC ateneo@pec.unich.it.

ART.9 – VOTO

1. Il voto sarà espresso in forma telematica secondo procedure che ne garantiscano anonimato, integrità, segretezza e la certezza della dichiarazione di voto.
2. La procedura elettorale avverrà attraverso l'utilizzo della piattaforma U-VOTE di CINECA.
3. Le modalità operative di tutta la procedura telematica *da remoto* riguardanti le elezioni, comprese quelle di voto, sono pubblicate all'interno della pagina web di Ateneo all'indirizzo https://www.unich.it/elezioni_studenti. Le elettrici/gli elettori accedendo al link riportato all'indirizzo https://www.unich.it/elezioni_studenti potranno esercitare il diritto di voto in ambiente operativo sicuro.
4. Le operazioni di voto si svolgeranno **dalle ore 09.00 alle ore 18.00 (fuso orario di Roma) del giorno 28 ottobre 2026 e dalle ore 09.00 fino alle ore 14.00 (fuso orario di Roma) del giorno 29 ottobre 2026**.
5. Non si costituiranno seggi elettorali. L'elettrice/l'elettore potrà votare utilizzando qualsiasi PC personale, tablet o smartphone connessi ad Internet con un browser web che supporti Javascript (ES6).
6. L'estrazione dei dati relativi ai risultati delle votazioni telematiche avverrà il giorno **29 ottobre 2026 alle ore 16,00** alla presenza della Commissione Elettorale Centrale a cura del Referente CINECA, con il supporto del Gruppo di lavoro, incaricato della gestione telematica delle operazioni elettorali.

ART.10 – PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI ELETTORALI E RICORSI

1. I risultati dello scrutinio informatizzato, accertati e dichiarati dalla Commissione Elettorale Centrale, saranno resi pubblici **entro 30 ottobre 2026** sull'Albo *online* e sul portale di Ateneo all'indirizzo https://www.unich.it/elezioni_studenti
2. Risultano elette/i le candidate/i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze, prevalendo, in caso di parità di voti di preferenze conseguiti, la minore età anagrafica. In caso di parità anagrafica, si procede ad estrazione pubblica per sorteggio.
3. La Commissione Elettorale Centrale proclama le/gli elette/i di cui al precedente comma. I risultati elettorali sono resi pubblici con avviso esposto sull'albo pretorio *online* di Ateneo.
4. Entro i successivi tre giorni dalla pubblicazione dei suddetti risultati può essere proposto eventuale ricorso alla Commissione Elettorale Centrale. Detto ricorso va inoltrato all'indirizzo PEC ateneo@pec.unich.it
5. La Commissione Elettorale Centrale decide sui ricorsi entro tre giorni successivi dalla ricezione dei medesimi, sentito la/il prima/o firmataria/o di esse/i. L'esito sarà reso pubblico sull'Albo *online* e sul portale di Ateneo all'indirizzo https://www.unich.it/elezioni_studenti
6. I risultati elettorali definitivi saranno ratificati dal Senato Accademico ai sensi dell'art.22 lett. q) dello Statuto.

Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara

7. Contro le decisioni sui ricorsi della Commissione Elettorale Centrale o in caso di sua inerzia, le candidate/i candidati o le elettrici/gli elettori possono avanzare ricorso al Senato Accademico, nel termine perentorio di cinque giorni dalla data della decisione del Commissione o dalla maturazione dell'inerzia mediante invio all'indirizzo PEC ateneo@pec.unich.it
8. Il Senato Accademico decide sui medesimi ricorsi non oltre il venticinquesimo giorno dalla chiusura delle operazioni di voto.
9. Le determinazioni del Senato Accademico vengono pubblicate sull'Albo pretorio *online* di Ateneo e comunicate alle/ai ricorrenti.
10. Alla proclamazione ufficiale dell'esito e dei risultati delle votazioni, nonché alla nomina delle elette/degli eletti, provvede il Rettore con Decreto da pubblicarsi sull'albo pretorio *online* di Ateneo entro venti giorni dal termine di chiusura delle votazioni o dalla decisione del Senato Accademico in caso di ricorso.
11. Le elette/gli eletti sono nominate/i con decreto rettorale per il biennio accademico 2026-2028, a far data dal provvedimento di nomina e fino al 30.09.2028.

ART.11 – INCOMPATIBILITA'

Restano ferme le incompatibilità previste dall'art.63 dello Statuto di Ateneo e dalle disposizioni vigenti in materia.

Il presente Decreto viene protocollato, pubblicato sull'Albo pretorio *online* e sul sito web dell'Ateneo e trasmesso agli organi ed uffici competenti per gli atti ad esso connessi.

Prof. Liborio Stuppia

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del D.lgs. n.82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)

Settore Attività Istituzionali/TF/arp



Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara

